

PUBBLICATO IL DECRETO 175/2014 – “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”

In questa Circolare

Premessa

- **Semplificazioni per le persone fisiche**
- **Semplificazioni per i rimborsi**
- **Semplificazioni per le società**
- **Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale**
- **Eliminazione di adempimenti superflui**
- **Semplificazione e coordinamenti normativi**

PREMESSA

Con la pubblicazione in GU del D.Lgs.175/2014 (cd "Decreto Semplificazioni"), arriva "al traguardo" il primo dei decreti attuativi della delega fiscale, con il quale sono previste una serie di semplificazioni fiscali; in generale la decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al **13/12/2014**, salvo la previsione di una specifica espressa decorrenza della singola "semplificazione".

Tra le novità più significative, si rammenta:

- il debutto della dichiarazione precompilata dal 2015
- le variazioni alla disciplina delle comunicazioni black list e delle dichiarazioni d'intento
- le semplificazioni sul contenuto e sulle sanzioni dei modelli INTRASTAT
- la soppressione della responsabilità solidale negli appalti
- l'innalzamento a 50 euro della soglia per la detraibilità dell'IVA sugli omaggi
- le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente
- l'eliminazione dell'obbligo, per i beneficiari della detrazione per risparmio energetico, di comunicare alle Entrate, in caso di lavori "pluriennali", le spese sostenute nell'anno precedente
- le semplificazioni sul contenuto e sulle sanzioni dei modelli INTRASTAT
- l'aumentato ad €.15.000 dell'ammontare dei rimborsi IVA eseguibili senza alcun adempimento

Si propone una sintesi in forma tabellare delle principali novità introdotte dal citato Decreto.

Art.	CAPO I	SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE	Decorrenza
1	MODELLO 730 PRECOMPILATO	Viene confermata l'introduzione in via sperimentale , dal 2015 dell'invio al contribuente del 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate. Entro il 15 aprile di ciascun anno , l'Agenzia invia ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente. La dichiarazione precompilata è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Agenzia o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o tramite un CAF. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.	DAL 2015
2	CERTIFICAZIONE UNICA	Viene portato al 7 marzo il termine entro cui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il CUD va inviato telematicamente all'Agenzia delle entrate (dal 21/11 è on line la bozza della CU che i sostituti d'imposta dovranno trasmettere telematicamente alle Entrate) ▪ il sostituto deve scegliere il soggetto tramite il quale rendere disponibili le comunicazioni del risultato finale del 730 (art. 16, DM 164/99). Termini e modalità per la variazione delle scelte saranno individuati da apposito provvedimento. Sanzioni Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è dovuta una sanzione di €. 100 (in deroga all'art. 12 Dlgs.472/97); la sanzione non si applica se l'invio viene effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza.	
3	INVIO DI DATI DA SOGGETTI TERZI	Per permettere l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari trasmettono entro il 28 febbraio , per ciascun soggetto, una comunicazione telematica contenente gli oneri corrisposti nell'anno precedente: - quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui	

		<p>- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;</p> <p>- contributi previdenziali ed assistenziali;</p> <p>- contributi alle forme pensionistiche complementari.</p> <p>Gli enti sanitari interessati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.</p>	
4	ACCETTAZIONE E MODIFICA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	<p>La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.</p> <p>Essa va presentata, unitamente alla relativa documentazione, entro i nuovi prescritti termini (7 luglio):</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica • al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale • ad un CAF / professionista abilitato. 	
5	LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO	<p>In caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata:</p> <p>-direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale: non si effettua il controllo se priva di modifiche</p> <p>- mediante CAF o professionista: il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, indipendentemente che la dichiarazione sia priva di modifiche o meno.</p>	
6	VISTO DI CONFORMITÀ	<p>Per CAF/professionisti rimane l'obbligo di rilasciare il visto di conformità sui modelli 730; in caso di un visto infedele, l'intermediario:</p> <p>➔ è responsabile di imposta + sanzione (30% ex art. 13 DLgs.471/97) + interessi di mora che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 (e non più alla sanzione amministrativa da €258 a €2.582), salvo che l'infedeltà sia dovuta a comportamento doloso/gravemente colposo del contribuente.</p> <p>➔ può evitare la responsabilità relativa all'imposta solo se, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ▪ ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto dovrà essere definito con un apposito provvedimento delle Entrate. <p>Riduzione della sanzione</p> <p>La sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 13 DLgs.472/97), e quindi al 3,75% se il relativo versamento è effettuato entro il 10 novembre.</p> <p>Polizza professionisti</p> <p>A fronte del maggiore "carico sanzionatorio" collegato ai visti di conformità, il massimale minimo della polizza assicurativa RC obbligatoria del professionista aumenta ad €. 3.000.000</p>	Dall'assist. Fiscale prestata nel 2015
7	COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE	E' demandata all'adozione di un apposito DM la determinazione dei compensi per la dichiarazione dei redditi applicabili dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.	
8	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	L'addizionale regionale va versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio (e	13/12/2014

		<p>non più al 31 dicembre) dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa (viene meno la possibilità di optare per la Regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale).</p> <p>Acconto Addizionale comunale: viene eliminata la rilevanza di quanto deliberato dal Comune entro il 20/12 dell'anno precedente, dovendosi considerare aliquote e soglia di esenzione previste nell'anno corrente (che dovranno essere trasmessi telematicamente dai comuni per la pubblicazione nel sito Web del MEF).</p>	
10	SPESE DI VITO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI	<p>A seguito della modifica dell'art. 54 del TUIR, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il professionista non dovrà "riaddebitare" in fattura tali spese al committente; -il committente dedurrà le spese per competenza (senza necessità di attendere la fattura del professionista). 	DAL 2015
11	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – ESONERI E DOCUMENTI DA ALLEGARE	<p>È introdotta la possibilità di autocertificare l'autenticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; - dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata dai quali risulta l'accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; - dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; - degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; - dei documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. <p>Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.</p> <p>Qualora l'attivo ereditario non sia superiore a € 100.000 e non vi siano immobili o beni mobili registrati, gli eredi sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione.</p>	13/12/2014
12	ABROGATO MOD.IRE	<p>È eliminata la presentazione alle Entrate del modello IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.</p>	13/12/2014
Art.	CAPO II	SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI	
13	ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA	<p>Il decreto riscrive l'art. 38-bis DPR 633/72 in tema di rimborsi Iva, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> → i rimborsi sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione → sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo dalla presentazione della dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni <p>Inoltre, si evidenziano le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> → i rimborsi ≤ € 15.000 sono erogati <u>senza prestazione di garanzia</u>. 	13/12/2014

		<p>→ i rimborsi > € 15.000, richiesti da soggetti "a rischio", sono erogati previa prestazione di <u>idonea garanzia</u></p> <p>→ i rimborsi > € 15.000, richiesti da soggetti "non a rischio", sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale/istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività; - l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende; ▪ nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate; ▪ sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. <p>In particolare, sono considerati soggetti "a rischio" coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ esercitano l'attività da meno di 2 anni (escluse le start up); ▪ sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al: <ol style="list-style-type: none"> a) 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000; b) 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000; c) 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000; ▪ presentano la dichiarazione/istanza a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione di atto di notorietà <ul style="list-style-type: none"> ▪ richiedono il rimborso del credito per cessazione dell'attività. <p>Con specifici DM saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria.</p> <p>Ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi saranno disposti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.</p>	
14	RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA E INTERESSI	<p>L'erogazione dei rimborsi dei crediti di imposta è effettuata</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 60 gg sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso - oppure entro 20 gg dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente; contestualmente al rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle leggi in materia. 	DAL 2015
15	COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA	<p>Le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui</p>	DAL 2015

		all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso e quindi utilizzando sempre il modello F24.	
Art.	CAPO III	SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ	
16	COMUNICAZIONI DELL'ESERCIZIO DI OPZIONI	<p>In relazione all'esercizio dell'opzione per il regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ della trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) ▪ del consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR) ▪ della tassazione IRAP dei soggetti IRPEF secondo criterio contabile. <p>A decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31/12/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non è più previsto uno specifico modello, ma l'esercizio in Unico ▪ la nuova scadenza è fissata al 30/09 del 1° periodo di efficacia dell'opzione. <p>Rimane ferma la possibilità di avvalersi dell'istituto della "remissione in bonis" entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (30/09 del 2° periodo di efficacia dell'opzione).</p>	DAL 2015
17	OPERAZIONI STRAORDINARIE	<p><u>Versamento delle imposte:</u> il termine per il versamento delle imposte a saldo riferite alle dichiarazioni (Irpef e IRAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>delle persone fisiche e dalle società di persone:</u> in generale, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; - <u>delle società di persone</u> (o studi associati) di cui all'art. 5 Tuir <u>in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione:</u> è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. <p><u>Modello da utilizzare:</u> il modello da utilizzare si armonizza con quello delle società di capitali: va utilizzato il modello "nuovo" solo se il periodo comprende il 31/12.</p>	13/12/2014
18	SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA	<p>Il presupposto per l'applicazione della disciplina si determina in seguito a, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale - 4 periodi d'imposta in perdita fiscale ed 1 con reddito imponibile inferiore al reddito minimo. <p>In relazione al periodo d'imposta 2014, la disciplina delle perdite sistematiche troverà pertanto applicazione se la società ha conseguito perdite fiscali in tutti i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 oppure una perdita fiscale in quattro di tali periodi e in uno solo di tali periodi un reddito imponibile inferiore a quello minimo.</p>	DAL 2014
Art.	CAPO IV	SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
19	STABILE ORGANIZZAZIONE	Viene meno l'obbligo (art. 4 c. 2 DPR 600/73) per le società e gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia di indicare l'indirizzo della stabile organizzazione.	13/12/2014
20	DICHIARAZIONI D'INTENTO	<p>Al fine di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è direttamente l'esportatore abituale ad effettuare la comunicazione telematica delle lettere d'intento; ▪ consegnando il modello trasmesso e la relativa ricevuta al fornitore. 	DAL 2015

		<p>Le "nuove" regole si applicano per le dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza applicazione dell'Iva da effettuare dal 01/01/2015.</p> <p><u>Aspetti operativi</u></p> <p>Il fornitore potrà emettere fatture in regime di non imponibilità IVA (art. 8, c.1, lett. c) DPR 633/72) solo dopo aver ricevuto dall'esportatore abituale e riscontrato telematicamente la lettera d'intento e la relativa ricevuta telematica. Il riscontro, da parte del fornitore, dell'avvenuta comunicazione potrebbe avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accedendo al cassetto fiscale, opportunamente potenziato - tramite altre procedure predisposte da apposito Prov. dell'Agenzia. <p><u>Aspetti sanzionatori</u></p> <p>In base al "nuovo" art. 7 c.4-bis del DLgs.471/97, l'operatore che fornisce beni o servizi all'esportatore abituale sarà sanzionato solo se emette fattura non imponibile Iva, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e di aver riscontrato la sua presentazione</p>	
21	COMUNICAZIONI "BLACK LIST"	<p>Alle comunicazioni "black list" sono apportate le seguenti novità:</p> <p>➔ innalzamento ad € 10.000 (in luogo di € 500) della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio delle operazioni; l'importo, è riferito all'intero anno solare e non alla singola operazione.</p> <p>➔ cadenza annuale dell'obbligo di presentare le comunicazioni, e non più periodicità mensile o trimestrale.</p> <p>Entrambe le modifiche si applicano retroattivamente alle operazioni poste in essere nel 2014.</p>	1° gennaio 2014
22	ISCRIZIONE VIES	<p>Il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intraUE già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il 31° giorno successivo. Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell'apposita istanza alle Entrate per porre in essere le predette operazioni.</p> <p>Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato modelli Intra per 4 trimestri consecutivi.</p>	13/12/2014
23	SEMPLIFICAZIONE ELENCHI INTRASTAT SERVIZI	<p>Sono semplificati gli adempimenti riguardanti i modelli Intra relativi ai servizi resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti.</p> <p>L'Agenzia delle Dogane entro il 12/03/2015 provvederà a ridurre il contenuto dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di identificazione IVA delle controparti - valore totale delle transazioni - codice identificativo del tipo di prestazione resa/ricevuta - Paese di pagamento. 	13/12/2014
24	PREMI INCASSATI DA	<p>In relazione alle imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, devono</p>	13/12/2014

	ASSICURAZIONE ESTERE	presentare, entro il 31/05 di ciascun anno, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile, potendosi avvalere di un rappresentante fiscale o meno, con modalità stabilite da apposito Provvedimento delle Entrate.	
25	SANZIONI INTRASTAT	Le sanzioni di cui all'art. 11 Dlgs 322/89 (da € 206 a € 2065 per le persone fisiche e da € 516 a € 5164 per enti e società) in caso di omessa/inesattezza indicazione dei dati statistici nei modelli Intrastat, si applicano alle sole imprese di grandi dimensioni (che rispondono ai requisiti di cui ai DPR emanati annualmente ex art. 7 Dlgs. 322/89); per il 2014 tali soggetti sono quelli che hanno avuto un volume di scambi mensili \geq € 750.000. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.	13/12/2014
Art.	CAPO V	ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI	
26	AMM.TO FINANZIARIO	In relazione alle quote di ammortamento finanziario differenziate afferenti le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, è disposta l'eliminazione della correlata richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate.	13/12/2014
27	RITENUTA RIDOTTA SU PROVVISORI	Gli intermediari (agenti, rappresentanti, commissionari, ecc.) al fine di ottenere l'abbattimento al 20% della base imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto dichiarano con validità fino a revoca di avvalersi di inviar continua ad Iva dell'opera di dipendenti o di terzi. Sanzioni: alla omissione della comunicazione del venir meno delle condizioni si applica la sanzione da € 258 a € 2.056. Con DM saranno stabilite le modalità attuative per la comunicazione	13/12/2014
28	RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI	Nell'ambito degli appalti di opere o di servizi, è abrogata : - per l'appaltatore: la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore (che operava, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto) - per il committente: la sanzione amministrativa (da €. 5.000 ad €. 200.000) nel caso in cui proceda al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto la "idonea documentazione" circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore. Non viene abrogata la responsabilità in relazione alle retribuzioni ed ai contributi previdenziali ed assicurativi riferiti ai lavoratori addetti all'appalto prevista dall'art. 29 Dlgs 276/03; al contrario, il committente sarà tenuto ad assolvere agli obblighi del sostituto d'imposta ove obbligato a versare	13/12/2014

		le retribuzioni per conto dell'appaltatore.	
28	SOCIETÀ ESTINTA	Come noto l'art. 2495, comma 1, c.c., prevede che "approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese". Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, è ora disposto che l'estinzione della società ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.	13/12/2014
Art.	CAPO VI	SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI	
29	SPONSORIZZAZIONI	Modificando l'art. 74 c. 6 DPR 633/72: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle prestazioni di sponsorizzazioni delle associazioni che abbiano optato per il regime agevolato L. 398/91 ▪ si applica la percentuale di detrazione forfetaria del 50% essendo così uniformata a quella prevista per le spese di pubblicità. 	13/12/2014
30	ADEGUAMENTO OMAGGI A DISCIPLINA IMPOSTE	Il concetto di " piccolo omaggio " ai fini dell'Iva viene allineato a quello valido ai fini dei redditi, con un aumento a € 50 : <p>a) del limite del "costo" per poter operare la detrazione Iva (art. 19-bis1 lett. h); permane il disallineamento con riferimento al "valore" (art. 108 c. 2 Tuir) rispetto al "costo" (art. 19-bis1 lett. h)</p> <p>b) del limite di "costo" per evitare l'applicazione dell'Iva sull'effettuazione dell'omaggio in relazione ai beni non oggetto della propria attività (art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72)</p> <p>c) del limite del "costo" di beni e servizi utilizzati per effettuare prestazioni di servizio gratuite (art. 3 c. 3 Dpr 633/72).</p> <p><u>N.B.</u>: permane il disallineamento sul valore da considerare: - per i redditi è il "valore" del bene - per l'Iva è il "costo".</p>	13/12/2014
31	RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI	Anche in caso di stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato di risanamento, il creditore può recuperare l'IVA tramite l'emissione di una nota di credito.	13/12/2014
32	REGIME FISCALE DEI BENI SEQUESTRATI	Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino all'assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi a tali immobili sono esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale e dall'imposta di bollo.	1° gennaio 2014
33	ALLINEAMENTO DEFINIZIONE PRIMA CASA IVA – REGISTRO	E' introdotta una nozione di "prima casa" omogenea ed allineata ai fini sia dell'IVA che dell'imposta di registro . Infatti, ove ricorra l'applicazione dell'IVA, l'aliquota 4% torna applicabile anche alle abitazioni classificate o classificabili	13/12/2014

		nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, divenendo irrilevanti i parametri di cui al DM 2/08/1969 (cd parametri per abitazioni di lusso).	
34	APE	La mancata dichiarazione/allegazione dell'APE , nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari) ridotta alla metà per le locazioni di durata non superiore a 3 anni , non esenta comunque dall'obbligo di presentare al MISE la dichiarazione / copia dell'attestato entro 45 giorni. Quanto individuato dall'Agenzia delle Entrate sarà trasmesso al MISE ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione (non è più prevista la possibilità da parte del MISE di avvalersi per tale attività della Guardia di Finanza).	13/12/2014

Studio Dott. Begni & Associati